



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE VI
SVILUPPO ECONOMICO – SERVIZI TURISTICI TERRITORIALI - AUTOSCUOLE
SERVIZIO TURISMO - INFOPOINT

DETERMINAZIONE

Proposta n. TURISMO 1971/2026

Determinazione. n. 1729 del 28/07/2026

Oggetto: STRUTTURA RICETTIVA TIPOLOGIA "AFFITTACAMERE" DENOMINATA " TORE MARE", SITA NEL COMUNE DI PACHINO IN VIA MARZAMEMI N. 39, DI PROPRIETA' DELLA SOC. CAMPISI PAOLO S.R.L. UNIPERSONALE, PARTITA IVA 01885050896 - CLASSIFICAZIONE A 1 (UNA) STELLA PER IL QUINQUENNIO 2022-2026.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che l'art. 5 della L.R. n. 10/2005 ha soppresso le AAPIT, istituite con la L.R. n. 9 del 06/03/1986, trasferendo alle Province Regionali le relative competenze, nonché la vigilanza e la classificazione delle imprese turistiche operanti sul territorio;

Vista la L.R. n. 15 de 04/08/2015 con la quale le Province Regionali diventano Liberi Consorzi Comunali e Città Metropolitane pur mantenendo le medesime competenze;

Vista la legge della Regione Sicilia n. 27 del 06 Aprile 1996, e successive modifiche ed integrazioni, che, nel dettare norme in materia di turismo, individua le strutture turistico ricettive aperte al pubblico e stabilisce che la loro classificazione è attribuita alle Provincia Regionale competente per territorio, che la stessa ha validità per il quinquennio di competenza;

Visto il comma 7 dell'art. 4 della L.R. n. 27 del 06 aprile 1996 che stabilisce per le nuove aziende classificate durante il quinquennio, la validità della classificazione per la frazione residua del quinquennio in corso e comunque per almeno un triennio;

Visto il D.A. n. 2351 del 15/12/2014 e ss.mm.ii. dell'Assessorato Regionale al Turismo, che stabilisce i requisiti per la classificazione in stelle delle aziende turistico ricettive elencate nell'art. 3 della L.R. n. 27/96;

Visto il Decreto del 20/03/2017 dell'Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana, che prevede tra i requisiti per il mantenimento della classifica in stelle delle strutture ricettive, l'obbligo della comunicazione dei dati rilevanti ai fini ISTAT;

Visto il D.A. n. 3098/2018 che recepisce il D.M. 14 giugno 1989 n. 236 recante "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche" e ss.mm.ii.;

Vista la Legge n.6 del 25 febbraio 2025, con la quale l'Assessorato Turismo Regione siciliana riforma la disciplina delle Strutture Ricettive trasferendo le competenze dalle Città Metropolitane e Liberi Consorzi Comunali agli STR Regionali a partire dal 15.03.2025;

Vista la Legge n. 22 del 12 maggio 2025 recante "Disposizioni varie in materia di edilizia. Norme in materia di personale. Modifiche alla Legge Regionale 25 febbraio 2025, n. 6 e alla Legge regionale 6 maggio 1981, n. 98" che all'art. 5, comma 2 bis, che prevede che le Città Metropolitane e i Liberi Consorzi Comunali competenti per territorio provvedano al completamento dell'iter amministrativo di tutte le istanze di classificazione, di rinnovo della classificazione, variazione o di modifica della classificazione delle strutture turistico-ricettive, già presentate alla data di entrata in vigore della presente Legge;

Vista l'istanza di classificazione pervenuta a questo Ente in data 19/06/2019 con protocollo n. 24465, con la quale il Sig. **Campisi Salvatore**, in qualità di amministratore unico della soc. Campisi Paolo s.r.l. unipersonale con sede in Pachino, via Marzamemi n. 12, partita iva 01885050896, **comunica**, ai fini della classificazione, **l'inizio attività** della struttura ricettiva tipologia **"Affittacamere"** a **1 (una) stella** denominata **"Tore Mare"** sita nel comune di Pachino, in via Marzamemi n. 39;

Vista la documentazione prodotta dall'istante, accertata dall'impiegato incaricato e responsabile del procedimento;

Considerato che l'istanza in oggetto non ha potuto essere definita nei tempi ordinari anche in

ragione della persistente situazione economico-finanziaria dell'Ente, che ha inciso sulla disponibilità di risorse necessarie alla gestione dei procedimenti;

Ritenuto di procedere all'adozione del presente provvedimento in applicazione dei principi di continuità dell'azione amministrativa, buon andamento e tutela dell'affidamento degli operatori economici;

Vista la legge 142/90, siccome introdotta in Sicilia con L.R. 48/91, il D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni nonché il vigente regolamento di contabilità e ravvisata la propria competenza;

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

Visto l'art. 7 comma 1 lettera a) della L.R. n. 7 del 21/05/2019;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Dichiara di dare atto ai sensi della L. 190/2012 e s.m.i., di non trovarsi, con riferimento al presente provvedimento, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza.

PROPONE

di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

- **la classificazione** della struttura ricettiva denominata **"Tore Mare"**, di proprietà della soc. Campisi Paolo s.r.l. unipersonale, partita iva 01885050896, sita nel Comune di Pachino, nella tipologia **"Affittacamere"** a **1 (una) stella**, con capacità ricettiva di **n. 6 camere, n. 6 bagni per complessivi n. 23 posti letto per il quinquennio 2022-2026;**

- **di dare atto** che il presente provvedimento non sostituisce le autorizzazioni e le licenze necessarie per l'esercizio dell'attività;

- **di dare atto** che il presente provvedimento è subordinato al mantenimento delle autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici **e pertanto il gestore è tenuto a comunicare per il tramite del SUAP competente, ogni eventuale modifica a questo Ufficio, in ordine alla struttura ed alla sua gestione**, attesa la competenza di questo Ente in materia di vigilanza ai sensi del comma 2, dell'art. 5 della L.R. 10/2005, **nonché all'obbligo della comunicazione dei dati rilevanti ai fini ISTAT** per il mantenimento della classifica ai sensi del D.A. 469/S del 20/03/2017 e successiva circolare del 21/03/2017;

- **di dare atto** che la presente determinazione, non comportando alcun onere di spesa, è immediatamente esecutiva;

il redattore dichiara ai sensi della L.190/2012 e s.m.i., di non trovarsi, con riferimento al presente provvedimento, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, in

materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza.

F.to Il Redattore

Azzaro Liliana

F.to Il Responsabile del Servizio

MICELI EMANUELE

IL CAPO SETTORE

Vista la superiore proposta:

Considerato che la stessa è conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti attualmente vigenti:

DETERMINA

- **di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **di dare atto** che il presente provvedimento è conforme agli obiettivi e alle direttive assegnate;
- **la classificazione** della struttura ricettiva denominata **"Tore Mare"**, di proprietà della soc. Campisi Paolo s.r.l. unipersonale, partita iva 01885050896, sita nel Comune di Pachino, nella tipologia **"Affittacamere"** a **1 (una) stella**, con capacità ricettiva di n. **6 camere, n. 6 bagni per complessivi n. 23 posti letto per il quinquennio 2022-2026;**
- **di dare atto** che il presente provvedimento non sostituisce le autorizzazioni e le licenze necessarie per l'esercizio dell'attività;
- **di dare atto** che il presente provvedimento è subordinato al mantenimento delle autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici **e pertanto il gestore è tenuto a comunicare per il tramite del SUAP competente, ogni eventuale modifica a questo Ufficio, in ordine alla struttura ed alla sua gestione,** attesa la competenza di questo Ente in materia di vigilanza ai sensi del comma 2, dell'art. 5 della L.R. 10/2005, **nonché all'obbligo della comunicazione dei dati rilevanti ai fini ISTAT** per il mantenimento della classifica ai sensi del D.A. 469/S del 20/03/2017 e successiva circolare del 21/03/2017;
- **di dare atto** che la presente determinazione, non comportando alcun onere di spesa, è immediatamente esecutiva;
- **di trasmettere** copia della presente: all' Albo Pretorio per la pubblicazione, e via Pec all'Assessorato Turismo Sport e Spettacolo della Regione Sicilia e al Suap del Comune di Pachino e alla società interessata.

Si attesta, ai sensi ed agli effetti dell'art. 7 comma 1 lettera a) della L.R. n. 7 del 21/05/2019, che nella formazione della proposta di determinazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia;

Dichiara di dare atto ai sensi della L. 190/2012 e s.m.i., di non trovarsi, con riferimento al presente provvedimento, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza.

**Sottoscritta dal Capo Settore
(SARCIA' CATERINA)
con firma digitale**

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma I, del D.Lgs. n.267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

-

**Sottoscritta dal Capo Settore
(SARCIA' CATERINA)
con firma digitale**